

SCHEDA

Come organizzare le attività scolastiche in situazione di emergenza

1. Chiusura/apertura degli istituti scolastici

Nel nostro modello di Dispone (diramato il 14 marzo) avevamo raccomandato di ridurre al minimo l'apertura degli uffici. Dopo il D.L. del 17 marzo e la conferenza stampa della ministra era chiaro che l'apertura delle scuole poteva subire un'ulteriore contrazione, dal momento che l'eventuale apertura doveva essere legata ad esigenze ineludibili e inderogabili. I Dirigenti scolastici potevano e possono quindi organizzare il servizio da remoto, assicurando che sia garantita l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica, e aprire le scuole soltanto in presenza di esigenze particolari che richiedano la consultazione dei documenti depositati in ufficio.

Le difficoltà maggiori le hanno incontrate le scuole prive della segreteria digitale. Motivo in più per accelerare per, quanto possibile, la sua attivazione. Ma questo non giustifica la decisione di tenere aperta la scuola più giorni nel corso della settimana, perché questo aumenta per il Dirigente e per il personale ATA del contingente minimo la potenziale esposizione al contagio.

I dirigenti possono quindi prorogare o aggiornare il Dispone precedentemente adottato, seguendo le scadenze adottate nei decreti governativi. Al momento 3 aprile 2020.

La diffida pervenuta da parte delle OO.SS. di comparto costituisce l'ennesima dimostrazione della loro insipienza (di cui in questi giorni hanno dato ripetute dimostrazioni!). Le diffide lasciano il tempo che trovano, il problema reale è che il Dirigente deve limitare al massimo delle possibilità gli spostamenti suoi e del personale e individuare le vere e limitate esigenze indifferibili che giustifichino l'ingresso a scuola in quanto non gestibili in modalità agile.

2. L'attività del Dirigente scolastico

La Nota n. 392 del 18 marzo chiarisce la posizione del Dirigente scolastico ricordando opportunamente che, nell'ambito dei propri "autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane" (art. 25, c. 2, del D.lgs. 165/2001) il Dirigente organizza "i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile", alla luce dell'emergenza sanitaria e "alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli" (CCNL Area V 2002-2005). Il dirigente può dunque organizzare il proprio lavoro in modalità agile e non vi è alcuna necessità di avanzare formale richiesta di lavoro agile. Viene comunque ribadita la necessità di

garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica, anche se in modalità il più possibile "virtuale".

3. Proroga delle supplenze temporanee

Il D.L. all'art. 121 prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale (finora conoscevamo soltanto la continuità didattica!) dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegna alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Inoltre si aggiunge che le istituzioni scolastiche stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenendo sempre presente il limite delle risorse assegnate.

Questo dice il decreto. La Nota n. 392 del 18 marzo ha aggiunto una serie di dettagli importanti:

- la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria prescinde dall'eventuale rientro del titolare e si estende per tutta la durata dell'emergenza sanitaria;
- l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, è comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa";
- la dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal Dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso;
- con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio del Ministero provvederà a rendere noto a ciascuna istituzione scolastica l'importo disponibile (comunicazione che al momento non risulta pervenuta mentre le supplenze vanno prorogate alla loro scadenza);
- le risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza e alle attività di progettazione e di formazione dei colleghi;
- le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica (anche queste ancora non sono pervenute).

Quindi:

1. I contratti di supplenza dei docenti vanno prorogati per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, anche nel caso in cui i titolari di cattedra chiedano di riprendere il servizio.

Titolare e supplente saranno **tenuti congiuntamente a garantire la DAD**, secondo turni e competenze che dovranno essere concordate e coordinate.

Hanno già provveduto ad adeguare il **SIDI** in modo da consentire di caricare sia il titolare che il supplente.

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il supplente con contratto fino al 30 giugno potrà usufruire, a richiesta, delle **ferie maturate**.

2. I contratti di supplenza di **AA.AA.** e **AA.TT.** vanno prorogati **per tutta la durata dell'emergenza sanitaria anche nel caso in cui i titolari sul posto chiedano di riprendere il servizio.** Gli **AA.AA.** devono assicurare la normale attività amministrativa da remoto, sotto le direttive del DSGA, gli **AA.TT.** devono attivamente collaborare al supporto strumentale e tecnico necessario alla DAD.
3. I **CC.SS.** non partecipano alla modalità di lavoro agile e, esaurite le ferie pregresse, entrano in regime di art. 1256 del C.c.. Pertanto al rientro del titolare i contratti di supplenza non vanno prorogati.
4. Prima di prorogare i contratti di supplenza il Dirigente, attraverso il DSGA, deve accertarsi che le risorse necessarie non eccedano rispetto a quelle ricavabili dall'andamento storico della spesa, a meno che nel frattempo il M.I. non comunichi l'importo disponibile per ciascuna istituzione scolastica.
5. I Dirigenti potranno anche nominare dalla graduatoria d'istituto **altri supplenti** in sostituzione di docenti che nel frattempo dovessero assentarsi, allo scopo di garantire la continuità della DAD.

4. Assunzione di **AA.TT.** nelle scuole del primo ciclo

L'art. 120, comma 4, del D.L. del 17 marzo 2020, prevede che limitatamente all'a. s. 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di DAD, le predette istituzioni scolastiche possono sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità.

È opportuno precisare che le scuole devono attendere che il M.I. provveda a distribuire le 1.000 unità a livello territoriale, non sappiamo se direttamente o attraverso l'intervento degli UU.SS.RR., tenuto conto della distribuzione per reddito (criterio che non appare affatto chiaro!) nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.

5. Organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici

La Nota n. 392 del 18 marzo in proposito prevede che i Dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del D.L. n. 18/2020, dispongono l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Relativamente alle ferie pregresse la Nota precisa che ci si riferisce alle ferie relative all'a. s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente scolastico può "motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge".

La precedente Nota n. 323/2020 aveva già chiarito che l'esenzione dal servizio era giustificata dalla possibilità di fare ricorso alla fattispecie dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, C.C.). Alla norma è possibile appellarsi in

tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Occorre fare alcune precisazioni il merito, onde evitare possibili contese:

- Le ferie pregresse sono “disposte” dal Dirigente scolastico, indipendentemente quindi dal consenso del collaboratore scolastico;
- Per quanto riguarda il congedo, che riguarda le ferie maturate nell’a. s. in corso, possono essere utilizzate soltanto a richiesta (del tutto improbabile) dell’interessato. Quindi non possono essere “disposte”.
- La banca delle ore è un’iniziativa interessante ma difficilmente applicabile. Infatti non è prevista nel CCNL di comparto e potrebbe essere utilizzata soltanto nelle istituzioni scolastiche che l’abbiano adottata a livello di Contratto integrativo d’istituto (Ipotesi alquanto peregrina dal momento che il sindacato di comparto è sempre stato ostile alla sua introduzione).
- Di altri analoghi istituti non si ha contezza e sarebbe stato meglio identificarli chiaramente, in queste condizioni non sono applicabili.
- Non è neppure applicabile il recupero delle ore straordinarie non retribuite, accumulate nel corso dell’anno. La Nota non cita questa eventualità, che di conseguenza potrebbe essere applicata soltanto in accordo con il dipendente.
- Va infine chiarito che per esentare uno o più dipendenti dal servizio, ai sensi dell’art. 1256 del C.C., occorre un Dispone del Dirigente scolastico.

6. Ampliamento dei benefici ex-legge n. 104/1992

L’art. 24 del D.L. del 18 marzo 2020 ha esteso la durata dei permessi retribuiti ex-art. 33 della legge 104/1992 per coloro che assistono un familiare in situazione di handicap (quindi soltanto per i cosiddetti *caregiver*). Quindi potranno godere del beneficio coloro che assistono:

- figli con disabilità grave
- parenti e affini entro il 3° grado con disabilità grave

Il beneficio riguarda i mesi di **marzo e aprile** e aggiunge ai sei giorni già previsti dalla norma (3 di marzo e 3 di aprile) altri 12 giorni di permesso, per un totale complessivo di **18 giorni** usufruibili. I 12 permessi aggiuntivi potranno essere fruiti liberamente dagli aventi diritto o cumulativamente o in forma frazionata.

7. Come utilizzare il contributo di € 1.000

L’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”. La medesima azione prevede, inoltre, che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore”.

Il contributo servirà, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).

Ovviamente le iniziative, in questa particolare fase, dovranno essere convogliate prioritariamente su azioni di supporto alla DAD e più in generale sulle attività amministrative svolte da remoto.

Qualora siano previsti compensi al personale il Dirigente deve consultare per via telematica la propria RSU e concordare i criteri generali di attribuzione dei compensi.

Milano, 25 marzo 2020